



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 58 del giorno 8 giugno 2011 e modificato con:

- deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 13 marzo 2013;
- deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 12 maggio 2026.

Articolo 1 - Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre.

Articolo 2 - Esposizione del regolamento

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, il presente regolamento, l'ordinanza emanata dall'Autorità marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, il tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

Articolo 3 - Prescrizioni relative all'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, in tutti i casi in cui rimangono inutilizzati anche per uscita temporanea dalla spiaggia e comunque oltre il tramonto del sole: ombrelloni, sedie a sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito) è di metri 1,80 qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 10 (dieci) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:

- adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
- permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra, qualora nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di 100 metri, non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti;

d) campeggiare e/o accamparsi;

e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;

f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico. I concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono nell'ambito della propria concessione individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione, in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;

g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

h) tenere ad alto volume di radio, juke-box, impianti stereo ed altri apparecchi di emissione sonora, in modo tale da recare disturbo alla quiete pubblica;

i) esercitare attività a scopo di lucro (ad esempio, commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'amministrazione comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;

k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;

l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;

m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.

Articolo 4 - Disciplina per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e altri impianti balneari

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).
2. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperte al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.
3. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - dal 1/5 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;
 - dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
 - dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti.
4. Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:
 - a) nella stagione balneare (dal 15/5 al 15/9)
 - b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10
 - c) tutto l'anno.

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (15/5 al 15/9)

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04 ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono

rimanere aperti senza interruzione giornaliera per tutta la stagione balneare (15/5 - 15/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 15/05 al 15/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15/5 - 15/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione

della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, Il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, ovvero salvo deroghe per motivi di sicurezza o di pubblico interesse le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dall'1/03 e devono terminare entro il 14/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

5. Il concessionario/gestore dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata deve:

a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare:

b) durante il periodo di apertura ai fini balneari (1/6 – 15/09), cioè nel periodo in cui il concessionario è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio), l'intera organizzazione di sicurezza deve essere mantenuta sempre efficiente;

c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdichendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;

d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;

e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;

f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Commercio - Demanio Marittimo del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;

g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile riportato nelle "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria) indicante il periodo e gli orari di apertura;

p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteomarine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

6. I concessionari/gestori devono indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente. Nelle giornate di forte vento dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli e simili.

7. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.

8. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo ed avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza rispondente alla normativa in vigore.

9. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune.

Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.). E' vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia.

10. I titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 08.30 e

successivo alle ore 19,30, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica, salvo il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio commercio – demanio marittimo.

11. All'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od un'insegna indicante la sua denominazione. La separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso. E' consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa.

12. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

Articolo 5 - Gavitelli per l'ormeggio delle unità da diporto

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa comunicazione, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.

2. Le modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del circondario marittimo di Sanremo.

3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. La polizia locale, il personale della capitaneria di porto e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

3. Il presente regolamento viene trasmesso per la pubblicazione agli Uffici marittimi competenti per territorio.